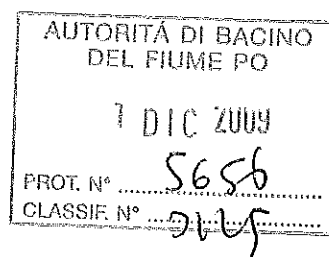


Vas.PdgPo

Da: "Marco Pozzato" <marco.pozzato@pec.ptbiellese.it>
A: <vas.pdgpo@adbpo.it>
Data invio: lunedì 30 novembre 2009 20.47
Allega: TrasmissOsservazioni_VAS_PianoGestioneDi strettoldrograficoPO.doc
Oggetto: OSSERVAZIONEI PIANO DI GESTIONE FIUME PO

IN ALLEGATO ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA DUOCUMENTAZIONE DEL PIANO.
DISTINTI SALUTI E BUON LAVORO.

dr. Marco Pozzato



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO	
1 DIC 2009	
PROT. N°	5656
CLASSIF. N°	125

Comunicazione osservazioni sulla documentazione esaminata.

Con riferimento alla nota dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, Parma, n. 4547/PU (3,1.25) del 29.09.2009, recante in allegato la documentazione relativa al progetto del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po ed alla sua sottoposizione a V.A.S., si comunica innanzitutto che – come richiesto nella nota di cui trattasi – questa Provincia ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet l'intera documentazione trasmessa su supporto informatico da codesta Autorità (con il riferimento al sito internet della medesima, per eventuali approfondimenti e/o riformazioni), a beneficio delle eventuali osservazioni del pubblico.

Si comunicano, qui di seguito, le osservazioni rilevate dalla Provincia scrivente sulla documentazione in parola, quale Autorità ambientale.

1^ Osservazione: Relativamente al documento "Rapporto Ambientale" - ALLEGATO 1 - "GLOSSARIO"

Si riscontrano delle differenze tra le definizioni di altri strumenti normativi e quelle del *Piano di Gestione*.

Si citino, ad esempio di quanto qui sopra rilevato:

1) rif.to: voce: "Acque a specifica destinazione funzionale"

Con riferimento alle acque medesime, il D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., all' Art. 79 "Obiettivo di qualità per specifica destinazione", dice:

1. Sono acque a specifica destinazione funzionale: a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) le acque destinate alla balneazione; c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d) le acque destinate alla vita dei molluschi.

≠

Con riferimento alle acque medesime, il Piano Tutela Acque della Regione Piemonte, all' Art. 19 "Obiettivi di qualità funzionale", dice:

1. Ai fini di cui al presente articolo, sono designate a specifica destinazione:
a) tutte le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile;
b) le acque utilizzate per la balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci di cui all'Allegato 5, punto 1 e alla Tavola n. 3;
d) le acque destinate agli sport di acqua viva di cui all'Allegato 5, punto 2 e alla Tavola n. 3.

≠

Con riferimento alle acque medesime, invece il *Piano di Gestione*, nel "Glossario" di cui trattasi, recita:

“Acque a specifica destinazione: acque dolci superficiali destinate o utilizzate per la produzione di acqua potabile - acque superficiali destinate alla balneazione - acque dolci idonee alla vita dei pesci”.

2) rif.to: voce: “Corpo idrico altamente modificato”

Con riferimento a tale voce, il **D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.**, all’art 74, dice:

n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana, è sostanzialmente modificata

≠

Con riferimento a tale elemento, invece il *Piano di Gestione*, nel “*Glossario*”, di cui trattasi, recita: **“Corpo idrico altamente modificato:** un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dallo Stato membro in base alle disposizioni dell’allegato II

Pertanto si rileva, in proposito, che nell’Allegato II e nel Rapporto Ambientale 2^a Parte, non è possibile rintracciare le disposizioni indicate.

3) rif.to voce: “Aree sensibili”

Con riferimento a tale voce, il **Piano Tutela Acque della Regione Piemonte**, dice:

“Aree sensibili sono i laghi e i relativi bacini drenanti riportati nell’Allegato 6 e nella Tavola di Piano 4”.

≠

Con riferimento a tali aree, invece il *Piano di Gestione*, nel “*Glossario*”, di cui trattasi, recita: **“Aree sensibili:** aree a rischio di eutrofizzazione”

4) (INCONGRUENZA) rif.to voce: “Buono stato ecologico”

il *Piano di Gestione*, nel “*Glossario*”, di cui trattasi, recita **“Buono stato ecologico:** stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all’allegato V”; tuttavia l’Allegato V in parola, non pare proporre dei criteri.

5) rif.to voce: "Corpi idrici significativi"

Con riferimento a tale voce, il **D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.**, all'Allegato 1 alla Parte Terza, dice:

"Sono significativi almeno i seguenti corsi d'acqua:

- tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 km²
- tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 km²"

≠

Con riferimento a tali elementi, invece il *Piano di Gestione*, nel "*Glossario*", di cui trattasi, recita: "**Corpi idrici significativi**: i corpi idrici significativi sono individuati (ai sensi del D. Lgs 152/99 – *Norma tuttavia ormai abrogata*) secondo i seguenti criteri: superficie del bacino idrografico maggiore di 400 km² per i corsi d'acqua naturali, o superficie del bacino scolante maggiore di 100 km² per i canali artificiali di bonifica, a cui corrispondono portate medie dell'ordine di 3 m³/sec; laghi naturali aventi superficie dello specchio liquido maggiore di 0,5 km²; serbatoi artificiali il cui bacino di alimentazione sia interessato da attività antropiche e abbiano superficie dello specchio liquido maggiore di 1 km²; principali acquiferi della pianura lombarda".

Inoltre (*INCONGRUENZA*), sempre nel *Piano di Gestione (Glossario)*, alcune voci relative alla classificazione di qualità dei corpi idrici sono state riportate dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. senza modificare i riferimenti (es: **pag. 3 Buon potenziale ecologico**: lo stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto (Dlgs 152/2006 – art. 74, c. 2, lett. v);

Buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto (Dlgs 152/2006 – art. 74, c. 2, lett. aa).

6) rif.to voce: "Deflusso Minimo Vitale (DMV)":

Con riferimento a tale voce, il **D.P.G.R. Piemonte 17 luglio 2007, n. 8/R** (norma di attuazione del Piano Tutela Acque Regionale), definisce il D.M.V. nel modo seguente:

"**DMV**: la portata minima istantanea che deve essere presente in alveo immediatamente a valle dei prelievi, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati";

≠

Con riferimento a tali elementi, invece il *Piano di Gestione*, nel "*Glossario*", di cui trattasi, recita: "**Deflusso Minimo Vitale (DMV)**: la portata che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche

fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali”

Ebbene, con riferimento alle predette difformità del *Piano di Gestione* con altre fonti normative vigenti qui sopra riportate a titolo esemplificativo, si domanda, intanto, se esse siano volute; inoltre se, in caso di contrasto fra le norme, debbano considerarsi prevalenti le definizioni di tali strumenti normativi oppure quelle contenute nel *Piano di Gestione*. Ciò anche (e soprattutto) ai fini dei profili sanzionatori e di controllo, dal momento che il *Piano di Gestione* è Piano Stralcio di Bacino con effetti di legge.

**2^ Osservazione: Relativamente al documento “Rapporto Ambientale” -
ALLEGATO 2 - “ELENCO SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA
AMBIENTALE, CONSULTATI NELLA FASE DI CONSULTAZIONE
PRELIMINARE VAS”**

Si segnala che, per la Regione Piemonte, sono stati consultati i soli Parchi Fluviali del Po e non altri organismi presenti nel bacino idrografico, come ad esempio i due Parchi Nazionali della Regione (Valgrande e Gran Paradiso).

**3^ Osservazione: Relativamente al documento “Piano di Gestione” -
ELABORATO 7 : “PROGRAMMA MISURE” -
ALLEGATO 9 all’elaborato 7: “MISURE SPECIFICHE”-
OBIETTIVO SPECIFICO: C.2 “Ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali
dei corsi d’acqua, anche per potenziare gli
interventi di riduzione del rischio idraulico”**

1. Relativamente a quanto riportato a pag. 24 di tale allegato, è riportato, come obiettivo specifico: “*Salvaguardare i processi di erosione spondale*”.
Ci si chiede in merito che cosa si sia inteso con tale formulazione. Dalla medesima sembrerebbe che l’intento sia quello di lasciare libero spazio alle attività dei corsi d’acqua. Si richiede pertanto una verifica di tale formulazione in base ai reali intenti dei redattori.
2. Relativamente a quanto riportato a pag. 26 di tale allegato (cfr.:Ambito strategico: D Gestire un bene comune in modo collettivo) – Con riferimento alla prima delle voci in tabella (“*Definizione dei criteri, a livello di distretto, per l’individuazione di aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia e per la mitigazione degli impatti ambientali conseguenti*”), Si richiede di effettuare un’attenta analisi sulla reale, concreta efficacia di tale misura - in considerazione dell’aumento di istanze di rilascio di concessioni per impianti idroelettrici, destinati a sfruttare la risorsa “residuale” a scala di bacino e distretto a partire dal 2001, grazie agli aiuti dello Stato – dal momento che, molto probabilmente sarà una misura attuata ad impianti già autorizzati e/o operativi! Se questa è

l'intenzione dell'Autorità di Bacino, più opportuno appare forse definire, nel breve periodo, un regime di moratoria del rilascio delle concessioni, in attesa della definizione dei criteri stessi. Si fa inoltre presente che la Regione Piemonte ha intrapreso un percorso di pianificazione di settore che dovrà portare alla definizione di linee guida in grado di regolamentare e controllare lo sviluppo dell'idroelettrico e che criteri in tal senso sono allo studio per il Piano Territoriale della Provincia di Torino. Sarebbe opportuno pertanto una consultazione tra gli Enti preposti in materia.

3. Relativamente alla "Certificazione UE" per l'autorizzazione al prelievo per usi agricoli (Riferimento: Reg. CE n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009), il regolamento adottato nell'articolato non parla di certificazione relativamente ai prelievi. Di certificazione generica dei sistemi di gestione per il comparto agricolo parla il Reg. (CE) 21 giugno 2005, n. 1290/2005 in funzione della concessione di finanziamenti comunitari .



OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE PUBBLICATA SUL WEB

(Schede Monografiche di Sottobacino)

"SCHEDA MONOGRAFICA DI SOTTOBACINO DEL FIUME SESIA":

Si riportano qui di seguito le osservazioni della scrivente Provincia sui dati rinvenuti nella scheda monografica di sottobacino del Fiume Sesia, pubblicata sul sito internet dell'Autorità di Bacino:

4^ Osservazione: INCONGRUENZE: Roggia Ottina

Si rileva che la ROGGIA OTTINA è indicata come "canale" nel Piano Tutela Acque della Regione Piemonte ed invece come "corpo idrico naturale" nel Piano di Gestione.

Si propone, per essa, la qualifica di "corpo altamente modificato". Infatti, sia il percorso che la dotazione idrica della roggia in parola sono pesantemente influenzati dalla rete irrigua - di cui per larghi tratti è parte sostanziale - e dalla presenza di un depuratore consortile >10000 abitanti equivalenti. (in Comune di Massazza (BI)).

5^ Osservazione: INCONGRUENZE: Torrenti Oropa e Cervo

Si precisa che, nell'intero corso del Torrente Oropa – così come per il Torrente Cervo - non sono presenti dighe di alcun tipo.

6^ Osservazione: OMISSIONI

- A. Si rileva la mancata indicazione del LAGO DELL'INVASO DI PONTE VITTORIO, in Comune di Camandona (BI);

- B. Si rileva, tra i corpi idrici appartenenti al bacino del Sesia e riportati nel Piano Tutela Acque della Regione Piemonte, l'Invaso del Torrente Sessera denominato "LE MISTE"

7^ Osservazione: INCONGRUENZE: Misure

- A. Si osserva che la misura **R.3.1.1 1/3** non è attualmente applicabile perché, con D.G. R. Piemonte 21 luglio 2008, n. 23-9242, sono state approvate le linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra. Si precisa che tali linee guida prevedono l'esclusione del comprensorio risicolo del Piemonte nord – orientale, che si alimenta con le acque del Po, della Dora Baltea, del Sesia e del Ticino.
- B. Si osserva che la misura **R 4.2.** è parzialmente applicabile perché, per la parte collinare e montuosa del territorio nonché per le zone moreniche, non sono ad oggi disponibili cartografie o modelli ufficiali dell'acquifero freatico.

8^ Osservazione: COMPLESSI I.P.P.C. - OMISSIONI

Si rileva che, nella Sezione 1.1. "Determinanti, pressioni e impatti significativi", è indicata l'assenza di complessi I.P.P.C. afferenti al reticolo, mentre, solo in Provincia di Biella sono presenti almeno 16 complessi I.P.P.C. con scarichi in corpo idrico - tra cui 2 impianti di depurazione rientranti nelle categorie individuate dal D. Lgs 59/05 e ss.mm.ii. -, uno sul Torrente Cervo, l'altro sul bacino del Torrente Elvo. Si segnala l'opportunità di una verifica dei dati in Vs. possesso.

Distinti Saluti.